

**Comune di Robella d'Asti**

Verbale n. 18 del 2 Dicembre 2023

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
AVENTE AD OGGETTO "REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e  
s.m.i. - RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE"**

Il sottoscritto revisore del Comune di Ceres, ricevuta la Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE"

ESAMINATA la proposta di deliberazione da sottoporre per l'approvazione del Consiglio Comunale il 2/12/2023

Considerato che Entro il prossimo 31 dicembre, le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022 e la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP)

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Visto l'esito della cognizione effettuata e preso atto che l'Ente intende mantenere le seguenti partecipazioni

- GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL'ASTIGIANO (siglabile G.A.I.A.) S.p.A. 1356080059 0,08%
- GAL BASSO MONFERRATO SOC.CONSORTILE COOP. A.R.L.. 01150930053 0,076%
- CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO (CBRA) 00238630057 0,021%

E motiva il mantenimento delle sopra richiamate partecipazioni sussistendo i presupposti di legge;

*esprime*

**parere favorevole** sulla proposta di deliberazione sopra indicata;

*invita l'Ente*

a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle relative spese;

a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio comunale, attuando le opportune scelte qualora emergessero diseconomie durante la gestione.

2/12/2023

L'Organo di Revisione

Firmato in originale

Elena Richetta